

**ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA
LABORATORIO ANALISI BETA SRL DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO
ANALISI PER L'ANNO 2015**

L' A.S.U.R. – **Area Vasta n.2** , con sede in Fabriano (AN), Via Turati, 51, rappresentata dal Direttore dell'AV2 Dott./Ing. Maurizio Bevilacqua, giusta direttiva n. 1 prot. 2683 ASUR/DG del 22/02/2008 confermata con nota prot. 36198 ASUR/DG del 23/10/2015 ,

E

IL LABORATORIO ANALISI BETA SRL nella persona della Sig.ra Valeria Schicchi

per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2015

PREMESSO

- A) che il Laboratorio (codice Modello STS11 n.107355) è presente sul territorio **dell'Area Vasta n. 2** con la struttura ubicata ad Osimo in Via Marco Polo n.21;
- B) che il Laboratorio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 16 LR 20/2000 , da ultimo con Decreto **n. 407/ACR del 11/11/2015** , per l'erogazione di prestazioni diagnostiche di Laboratorio in regime ambulatoriale oggetto del presente accordo;
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norma specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l' attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.



LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE :

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 2 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 2 in regime di mobilità sanitaria attiva.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dalla Area Vasta n. 2 entro il limite massimo di cui all'art. 5 paragrafo 2 "Mobilità attiva " con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche. La retribuzione di tali prestazioni è subordinata inoltre al riconoscimento da parte delle regioni debtrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria. Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa. Le liste d'attesa debbono esser improntate sul principio di trasparenza, con priorità per i casi di maggior urgenza , l'attività inoltre dovrebbe esser distribuita quanto più equamente possibile nell'arco dell'anno.

ART. 2

Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio , per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa :

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM n. 1468 del 29/12/2014 e n. 5 del 13/01/2015 , nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 2 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.



ART. 3

Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accreditamento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto. In ogni caso la struttura trasmetterà, a fine anno 2015 all'Area Vasta 2, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

ART. 4


Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 781 del 28/05/2013 e relativi decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta n.2 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 5

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta



1) Intra-regione

L'Area Vasta n. 2 si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2015 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale, per assistiti di tutte le zone territoriali della ASUR Marche, per un importo omnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di **€ 359.364,02** pari al tetto previsto per l'anno 2014/spesa consuntivata 2014, abbattuta dell'1% (€ 362.993,96 – 1%) ai sensi dell'art.9 quater L. 125/2015 di conversione del D.L. 78/2015.

2) "Mobilità attiva"

Le prestazioni erogate in mobilità attiva a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa sopra indicato nel limite massimo di **€ 2.022,97** corrispondente al tetto previsto per l'anno 2014/spesa consuntivata 2014 abbattuta dell'1% ai sensi dell'art.9 quater L. 125/2015 di conversione del D.L. 78/2015

Le prestazioni di cui trattasi sono da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM n. 1468 del 29/12/2014 e n. 5 del 13/01/2015.

Il numero di prestazioni fissato intra-regione ed in mobilità è quello calcolabile suddividendo i tetti di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza dei tetti di spesa fissati.

Il Laboratorio si impegna ad applicare quanto previsto dalla L.111/2011 in merito alla quota fissa di € 10,00 per singola ricetta da richiedere all'assistito non esente .

I tetti di spesa sopra assegnati e/o le tariffe saranno automaticamente adeguati a qualsiasi intervenuta disposizione regionale e/o Asur.

ART. 6

Contabilizzazione

Il Laboratorio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 2 la contabilità mensile con distinzione per Aree Vaste di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla documentazione contenente il dettaglio delle prestazioni contabilizzate nella fattura elettronica;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dalle prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo contabile e sanitario entro 60 gg. dalla loro ricezione nella misura di 1/12 dei tetti di spesa di cui al punto 5) sempre se il Laboratorio avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero.

In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente. Il conguaglio finale sarà eseguito a favore del Laboratorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.


Il mancato invio della documentazione indicata nei punti a)b)c)d)e) ovvero la rilevazione dell'incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini previsti.

Qualora, inoltre, in sede di compensazione della mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte del Laboratorio, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.

ART.7

Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per la Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.



In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale. Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- Il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione - anche in via informatica - fornite dal competente ufficio di competenza salute.
- Funzionari e incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 781/2013.
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni alla Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

ART. 8

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 2 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, la Area Vasta n. 2 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

ART. 9

Tutela della privacy

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n.2 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i.. Il Laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta. Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo. L'Area Vasta n.2, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy

Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo spiega effetti dal 01/01/2015 al 31/12/2015


Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.. Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n. 2 secondo le procedure previste dalla legge. Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del laboratorio accreditato. La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR. Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, la Area Vasta, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria. Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale

Il, 11 Dicembre 2015

LABORATORIO ANALISI BETA SRL
Il Legale Rappresentante
(Sig.ra Valeria Schicchi)



IL DIRETTORE AREA VASTA N.2
(Ing.Maurizio Bevilacqua)




LABORATORIO PRIVATO ANALISI CLINICHE BETA

Direttore Sanitario Dr. Giuseppe Pellegrini - Biologo
Specialista in Analisi Chimico Cliniche

Al Direttore di
AREA VASTA n.2
Regione Marche

e.p.c.
All' Assessore Sanità
Prof. Luca Ceriscioli
Regione Marche



Al Direttore Generale
ASUR MARCHE
Dr. Alessandro Marini
Regione Marche

Al Dirigente Sanità
Dr. Piero Ciccarelli
Regione Marche

APPENDICE DA ALLEGARE A:

ACCORDO PER L’AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI BETA SRL DEL
PIANO DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI PER L’ANNO 2015
TRA
L’AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – AREA VASTA N.2
E
LABORATORIO ANALISI BETA SRL

La ditta Laboratorio Beta srl in riferimento al contenuto dell’ACCORDO PER L’AFFIDAMENTO ALLA RIDETTA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI BETA srl DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI PER L’ANNO 2015, fa presente, innanzitutto, di aver aderito al ricorso in appello – proposto dalla propria Associazione Sindacale di appartenenza – avverso la sentenza n.768/2015 pronunciata dal T.A.R. Marche di Ancona in data 17/9/2015, pubblicata lo scorso 23 ottobre 2015. La stessa contesta, inoltre, ed eccepisce che, contrariamente a quanto stabilito dall’art.8, quinquies comma 1 lett.d) in armonia con il successivo comma 2 lett.b) del D. Lgs.n.502/1992 e dell’art.23, 2° comma, lett.d), L.R. n.20/2000, non risultano essere stati fissati dalla Regione Marche i CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA REMUNERAZIONE DELLE STRUTTURE – COMPRESA QUELLA CHE SI SOTTOSCRIVE – OVE QUESTE EROGHINO VOLUMI DI PRESTAZIONI ECCEDENTI IL PROGRAMMA PREVENTIVO CONCORDATO MEDIANTE LA SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO SINDACALE DI CUI E’ STATA RICHIESTA L’ATTUAZIONE CON IL RICORSO GIA’ ISCRITTO DINANZI AL T.A.R. MARCHE DI ANCONA AL N.373/2015 R.G. ED AL QUALE SI RIFERISCE IL GIUDIZIO DI APPELLO DI CUI SOPRA, ISCRITTO AL N.10046/2015 R.G. DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO.

La ditta Laboratorio Beta Srl eccepisce, che, oltretutto, la previsione, nel nuovo contratto, della riduzione del budget dell’1% rispetto a quello assegnato alle singole strutture per l’anno precedente, è assolutamente nulla in quanto riferisce di una normativa che non può essere applicata direttamente dalla Regione Marche,



Accreditato con il S.S.N. Categoria Eccellenza classe 5 Decreto n.154 del 21.8.2003
Sistema Qualità Certificato Norma UNI EN ISO 9001:2008-Cert.n.4654

Laboratorio Beta Srl-Sede Legale Via Marco Polo,21 60027 Osimo
Tel. 071-7230537 Fax 071-7230538
P.IVA 01280430420 C.F. 00230960437
www.laboratoriobeta.it

c.marin@laboratoriobeta.it laboratoriobeta.srl@lcr.almaail.it

LABORATORIO PRIVATO ANALISI CLINICHE BETA

Direttore Sanitario Dr. Giuseppe Pellegrini - Biologo

Specialista in Analisi Chimico Cliniche

abbisognando, all'uopo, ai fini della sua attuazione di un intervento del Legislatore statale e, comunque, di tutta la procedura descritta, appunto, in modo specifico e puntuale, dall'art.9 quater, comma 7, del D. L. 19/6/2015 n.78: condizioni che, entrambe, allo stato, non si sono avverate.

Inoltre, sempre in riferimento alla detta riduzione, sotto altro profilo, vale la pena contestare anche che, allo stato, non risulta essere stata effettuata quella verifica in corso d'anno, c.d. a consuntivo, come previsto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, per poter eventualmente giustificare la ulteriore riduzione del budget, dandosi che, comunque, già senza la riduzione dell'1%, il budget dell'anno precedente non ha coperto le prestazioni ulteriormente rese con decorrenza primi di ottobre, risultando, appunto, l'intero suo ammontare già completamente esaurito a quella data.

Ed, invero, se pure con la sentenza n.768/2015 – avverso la quale, come già detto, è stato proposto appello – il T.A.R. Marche ha negato l'applicazione, per quanto attiene alla Regione Marche, del sistema della c.d. regressione tariffaria, tuttavia, nel farlo, ha invocato la sentenza della III Sezione del Consiglio di Stato n.697 del 6/2/2013 il cui contenuto deve essere interpretato in senso favorevole alla tesi propugnata dai difensori dell'Associazione Sindacale cui è iscritta la Ditta che si sottoscrive, come da ricorso presentato a cura del ridetto Sindacato Snabilp in riferimento al giudizio iscritto al n.373/2015 R.G. secondo cui, appunto, **"TRA I CONTENUTI (NECESSARI) DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI, 'LA MODALITA' CON CUI VIENE COMUNQUE GARANTITO IL RISPETTO DEL LIMITE DI REMUNERAZIONE DELLE STRUTTURE CORRELATO AI VOLUMI DI PRESTAZIONI, CONCORDATO AI SENSI DELLA LETTERA D) PREVEDENDO CHE IN CASO DI INCREMENTO A SEGUITO DI MODIFICAZIONI, COMUNQUE, INTERVENUTE NEL CORSO DELL'ANNO, DEI VALORI UNITARI DEI TARIFFARI REGIONALI PER LE REMUNERAZIONI , PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE, NONCHE' DELLE ALTRE PRESTAZIONI COMUNQUE REMUNERATE A TARIFFA, IL VOLUME MASSIMO DI PRESTAZIONI REMUNERATE, DI CUI ALLA LETTERA B), SI INTENDE RIDETERMINATO NELLA MISURA NECESSARIA AL MANTENIMENTO DEI LIMITI INDICATI ALLA LETTERA D), FATTA SALVA LA POSSIBILE STIPULA DI ACCORDI INTEGRATIVI, NEL RISPETTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO PROGRAMMATO'. VALE A DIRE, CHE LA MODIFICAZIONE, IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DEI VALORI UNITARI DELLE PRESTAZIONI COMPORTA AUTOMATICAMENTE LA RIDETERMINAZIONE DEL SOLO VOLUME DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALMENTE INDIVIDUATO, E CIO' AL FINE DI CONSENTIRE IL RISPETTO DEL CORRISPETTIVO PREVENTIVATO, CHE DEVE RIMANERE INVARIATO"**.

Ulteriore profilo di eccezione attiene alla PREVISIONE – pure contemplata nel contenuto dell'accordo che è stato offerto in visione ai fini della sua sottoscrizione – NULLA IN SENSO ASSOLUTO e relativa ai tetti di spesa, in virtù della quale, nell'accordo è stato inserito il seguente inciso , NULLO IN MODO ASSOLUTO, ANCH'ESSO: *"I tetti di spesa sopra assegnati e/o le tariffe saranno automaticamente adeguati a qualsiasi intervenuta disposizione regionale e/o Asur"*. Ed, invero, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 16/10/2012, n.940 sulla scia dell'insegnamento magistrato ed insuperabile di Adunanza Plenaria 12 aprile 2012 n.3, ha affermato che: **"LA FISSAZIONE DEL TETTO MASSIMO ANNUALE DI SPESA SOSTENIBILE CON IL FONDO SANITARIO PER SINGOLA ISTITUZIONE O GRUPPI DI ISTITUZIONI E LA DETERMINAZIONE DEI PREVENTIVI ANNUALI DELLE PRESTAZIONI DEBONO ESSERE EFFETTUATE CON UN ATTO AUTORITATIVO E VINCOLANTE DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE E NON MEDIANTE UNA FASE CONCORDATA E CONVENZIONALE"**. Da ciò consegue, appunto, la eccezione NULLITA', IN SENSO ASSOLUTO, DELL'INCISO CHE CODESTO ENTE PRETENDE DI INSERIRE NELL'ACCORDO CONTRATTUALE CHE, NATURALMENTE, NELLA PARTE QUA, DEVE INTENDERSI INVALIDO IN SENSO ASSOLUTO, DELLA SPECIE DELL'INESISTENZA, OVVERO TAMQUAM NON ESSET DEL PARI CHE SE NON ESISTESSE NELL'ACCORDO STESSO; INCISO CHE, COMUNQUE, ANCHE OVE SI ADDIVENISSE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL RIDETTO ACCORDO CONTRATTUALE SI DICHIARA AD OGNI EFFETTO DI LEGGE DI NON ACCETTARE.

Alla luce di quanto, fin qui, rappresentato, IN ORDINE AD OGNUNO DEI PROFILI DI DOGLIANZA, FIN QUI, CONTESTATI, la Ditta sottoscritta nel dichiarare di essere nella condizione di dover, comunque, sottoscrivere il contratto, tuttavia, ribadisce la illegittimità in parte qua in ordine ai profili sopra individuati e si riserva di impugnare la relativa previsione contrattuale in riferimento all'art.9 quater comma 7 del D.L. 19/6/2015 n.78 in quanto applicato dall'ASUR in assenza non solo di procedura ma anche della legge statale che ne deve disciplinare l'attuazione, secondo quanto recita, appunto, testualmente, la ridetta norma e, soprattutto,



Accreditato con il S.S.N. Categoria Eccellenza classe 5 Decreto n.154 del 21.8.2003
Sistema Qualità Certificato Norma UNI EN ISO 9001:2008-Cert.n.4654

Laboratorio Beta Srl-Sede Legale Via Marco Polo,21 60027 Osimo

Tel. 071-7230537 Fax 071-7230538

P.Iva 01280430420 C.F. 00230960437

www.laboratoriobeta.it

e-mail: info@laboratoriobeta.it; laboratoriobetasrl@legalmail.it

LABORATORIO PRIVATO ANALISI CLINICHE BETA

Direttore Sanitario Dr. Giuseppe Pellegrini - Biologo

Specialista in Analisi Chimico Cliniche

dichiara di non accettare perché nullo in modo assoluto, invalido della specie dell'inesistenza, l'inciso sopra trascritto riferito ai tetti di spesa perché contrario ai principi ed alle norme imperative dell'ordinamento, alla correttezza ed alla buona fede anche sotto il profilo contrattuale.


La sottoscrizione del presente contratto, invero, deve essere considerata come inevitabile, ma non deve pregiudicare tutti i diritti e la relativa loro tutela in ordine ad ognuno dei profili relativi al suo contenuto, non costituendo, la ridetta sottoscrizione del contratto, rinuncia ai diritti rivendicati come sopra dal Laboratorio analisi Beta srl.

Il tutto anche con riferimento al contenuto delle impugnazioni i cui ricorso pendono tutt'ora dinanzi al T.A.R. Marche e di cui ai seguenti n.ri 158/2015 R.G. e 193/2015 R.G..

Osimo

Lì, 14 dicembre 2015

Il Legale rappresentante
Valeria Schicchi



Accreditato con il S.S.N. Categoria Eccellenza classe 5 Decreto n.154 del 21.8.2003
Sistema Qualità Certificato Norma UNI EN ISO 9001:2008-Cert.n.4654

Laboratorio Beta Srl-Sede Legale Via Marco Polo,21 60027 Osimo

Tel. 071-7230537 Fax 071-7230538

P. Iva 01280430420 C.F. 00230960437

www.laboratoriobeta.it-

e-mail: info@laboratoriobeta.it-laboratoriobetasrl@legalmail.it